N. 59239 Repertorio N. 28570 Raccolta--

-----(In carta libera ai sensi degli artt. 19 e 27-bis della-----

----------Tabella allegata al D.P.R. 642/1972, del D.Lgs.----------

------460/1997 e dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017)------

----------VERBALE DI ASSEMBLEA----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno 2020 duemilaventi ed il giorno 11 undici del mese di febbraio, alle ore dodici e tredici minuti.----------

In Locate Varesino, nello studio in Via SS. Quirico e Julitta n.7 ang. Piazza Sant'Anna.----------

Avanti a me Dott. Christian Nessi, Notaio in Como, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco,----------

----------è presente----------

LANDONIO DANIELA, nata a Busto Arsizio (VA) il 10 aprile 1979, residente a Gorla Minore (VA), Via F.lli Kennedy n. 14, Codice Fiscale LND DNL 79D50 B300C, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:----------

"COOPERATIVA SOCIALE VOCE NEL SILENZIO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.", con sede in Gorla Minore (VA), Via F.lli Kennedy n. 14 int. 1, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso il Registro Imprese di Varese al n. VA-354462 (Codice Fiscale e Partita IVA: 03474680125), iscritta all'Albo delle Società Cooperative, Sezione cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e segg. C.C., Categoria cooperative sociali, in data 5 maggio 2015 con il n. C109139.----------

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, agendo nella sua precitata qualità, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a questa ora, a seguito di regolare convocazione trasmessa agli aventi diritto in data 27 gennaio 2020, nel pieno rispetto del disposto di cui all'articolo 21 del vigente statuto sociale, si sono riuniti, in seconda convocazione, i soci della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente----------

----------ORDINE DEL GIORNO:----------

Parte Straordinaria----------

- Modifica della denominazione sociale;----------
- Adeguamento dell'organizzazione societaria al nuovo art. 2542 c. 2 c.c.;----------
- Migliore precisazione dello scopo sociale e dell'oggetto sociale;----------
- Introduzione della clausola di mediazione;----------
- Modifica della clausola arbitrale, con remissione delle controversie alla Camera arbitrale istituita presso Confcooperative;----------
- Adozione di un nuovo intero testo di statuto sociale.----------

Parte Ordinaria----------

Approvazione regolamento interno, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001.----------

REG. TO A COMO
Il 19/02/2020
N. 3157 Serie 1T
Esatti € 200,00
Bollo

Depositato nel
Registro Imprese di
VARESE
il 19/02/2020
numero 9195/2020
per € 45,00

Ed invita me notaio a fungere da segretario per la redazione del presente verbale. Al che aderendo, dò atto di quanto segue:----------
assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, la comparente, la quale constata:----------
- che sono presenti n. 2 (due) soci sui n. 9 (nove) soci aventi diritto al voto, come il Presidente dichiara e garantisce e come risulta dall'elenco che, previa sottoscrizione del Presidente e di me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera -**A**-;----------
- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione è presente anche il Vice-Presidente Pisani Maria Adele, mentre risultano assenti giustificati gli altri consiglieri signori Cattaneo Antonia, Nicolosi Michael, Pihuave Olmedo Lizardo;----------
- che non è stato istituito l'Organo di Controllo, in quanto non obbligatorio per legge;----------
- che sono state osservate tutte le altre formalità previste dalla legge;----------
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in seconda convocazione e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.----------
Il Presidente espone ai presenti i motivi che fanno ritenere opportune:----------
* la modifica della denominazione sociale espungendo l'acronimo "ONLUS" ai sensi dell'attuale normativa contenuta nel D.Lgs n. 112/2017 e quindi da "COOPERATIVA SOCIALE VOCE NEL SILENZIO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." a "VOCE NEL SILENZIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE";----------
* l'adozione di un nuovo intero testo di statuto sociale che sia più conforme alla normativa e giurisprudenza vigenti e sia più aderente alle nuove esigenze societarie, nel quale:----
i) sia meglio precisato lo scopo e l'oggetto sociale;----------
ii) si tenga conto delle novità normativa introdotte dal D.lgs 112/2017 e dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1 comma 936 (modifiche alla Governance aziendale);----------
iii) sia previsto:----------
- che le assemblee dei soci e le riunioni del consiglio d'amministrazione possano tenersi per audioconferenza o videoconferenza;----------
- che per determinate decisioni dei soci sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea deliberi con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentanti aventi diritto di voto che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto di voto;------
- che possano essere emessi titoli di debito;----------
iv) si tenga conto delle vigenti disposizioni di legge in materia di Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti;-----
v) sia introdotta la clausola di mediazione e meglio precisata la clausola arbitrale;----------

* l'approvazione di un regolamento interno, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001.----------
L'assemblea, udito l'esposto del Presidente, dopo breve discussione ed a voti unanimi:----------
----------DELIBERA----------
1) Di espungere dalla denominazione sociale l'acronimo "ONLUS", ai sensi dell'attuale normativa contenuta nel D.Lgs n. 112/2017 e di modificare l'attuale denominazione, modificando il corrispondente articolo dello statuto sociale nel modo seguente:----------
"E' costituita con sede nel Comune di Gorla Minore la Società Cooperativa Sociale denominata:----------
---------"VOCE NEL SILENZIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"---------
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.----------
La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete ai soci".----------
2) Di meglio precisare lo scopo modificando il corrispondente articolo dello statuto sociale nel modo seguente:----------
"La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.----------
Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, nonché le attività individuate nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 in quanto integranti il disposto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991, nei settori indicati al successivo art. 4.----------
In particolare la cooperativa intende:----------
- difendere i diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla persone affette da disturbi di spettro autistico, e delle loro famiglie, in ogni ambito e su ogni piano;----------
- promuovere un'aggiornata cultura sull'autismo ad ogni livello della società; il sostegno alle famiglie con persone con disabilità e in particolare agli affetti da disturbo di spettro autistico in ogni fase della loro vita;----------
- operare pubblicamente per la promozione di un'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disturbo di spettro autistico o con altre disabilità sociali e/o intellettive, che sia all'altezza delle conoscenze attuali e coerente con le

linee indicate dalla comunità scientifica internazionale;------
- altresì promuovere la formazione degli operatori e l'educazione specializzata, nonché una generalizzata preparazione sull'autismo e sulla disabilità in generale, in ogni settore dei servizi sociosanitari, affinché in ogni circostanza le persone con disturbi generalizzati dello sviluppo o con disabilità possano trovare risposte adeguate ai loro bisogni e al diritto di avere garantiti integrità fisica, protezione, sviluppo sereno, conquista del massimo possibile di autonomia e piena dignità umana.----------
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.----------
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.----------
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.----------
La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.----------
La Cooperativa può operare anche con terzi.----------
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo aderendo alla Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'Unione Interprovinciale di Como e Varese - Confcooperative Insubria".------
3) Di meglio precisare l'oggetto sociale modificando il corrispondente articolo dello statuto sociale come segue:----------
"Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'erogazione di servizi rivolti alla persona, inteso come intervento a favore di soggetti che vivono una condizione permanente o temporanea di svantaggio o di emarginazione per cause diverse, realizzando in modo progettuale ed organizzato servizi a disposizione della comunità, nonchè fornire un servizio professionalmente qualificato che abbia rilevanza sociale.----------
Pertanto i soci della cooperativa identificano gli scopi so-

ciali nello svolgimento di servizi socio-sanitari, formativi ed educativi tramite le seguenti attività:----------
1) gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di aggregazione, di animazione ed assistenza, di comunità: alloggio, terapeutiche e di convivenza;----------
2) gestione di centri di lavoro per la formazione sociale e professionale, a carattere stagionale e non, per la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi;----------
3) promozione, conduzione e gestione di attività agricole a scopo terapeutico e/o propedeutico, finalizzato alla formazione professionale, all'avviamento lavorativo ed all'integrazione sociale;----------
4) promozione, conduzione e gestione di corsi di formazione rivolti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonchè alla formazione cooperativistica e all'aggiornamento psico-socio-pedagogico;----------
5) gestione di centri diurni d'assistenza e di incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici;----------
6) la creazione e/o la gestione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, ed altri soggetti svantaggiati, anche privi d'assistenza familiare;----------
7) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare presso il domicilio, ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;----------
8) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;--------
9) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;----------
10) ove non espressamente indicate nei punti precedenti, svolgere tutte le ulteriori attività disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991 così come integrato dall'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.----------
Le attività costituenti l'oggetto sociale sono rivolte a tutte le persone affette da disabilità psichica e/o intellettiva con particolare attenzione alle persone affette da disturbi di spettro autistico ed ai famigliari degli stessi.----------
Al fine di perseguire il proprio scopo sociale la cooperativa potrà altresì:----------
- collaborare attivamente con tutte le Istituzioni e con ogni soggetto pubblico e privato che operi a favore delle persone

con disturbo di spettro autistico e disabilità in genere;-------
- creare collegamento e solidarietà tra le famiglie delle persone con disabilità, valorizzandone le potenzialità abilitative come primaria componente educativa;----------
- collaborare, anche mediante affiliazione, con altre cooperative e/o associazioni impegnate a favore delle persone con spettro autistico e disabilità secondo linee coerenti con le indicazioni della comunità scientifica internazionale;----------
- diffondere in ogni ambito la consapevolezza della necessità di incrementare le risorse e i mezzi per una corretta ed efficace ricerca sull'autismo ed i disturbi generalizzati dello sviluppo, le loro cause ed i possibili interventi;----------
- promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria-sociale e nella scuola, affinché vi sia reale integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in generale di tutti i soggetti con disabilità;----------
- promuovere nell'opinione pubblica la diffusione di una corretta e rigorosa informazione in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi di spettro autistico (ICD-10 e DSM-V) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;----------
- stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti pubblici (Regione, Provincia, Conferenze dei Sindaci, Comuni, ATS, ecc.) e privati, con altre cooperative, Associazioni o Servizi, al fine di promuovere, realizzare e sviluppare attività educative, sociosanitarie, abilitative, sportive, ludiche, musicali di avviamento - inserimento lavorativo e prospettive "durante e dopo di noi";----------
- organizzare manifestazioni che coinvolgano persone abili e disabili per il raggiungimento degli scopi statutari;----------
- stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altri Enti del Terzo Settore allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.----------
La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.----------
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:----------
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;----------

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;----------
c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;----------
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;----------
e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;----------
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;----------
g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.----------
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali".----------
4) Di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, un nuovo intero testo di statuto sociale, composto da 56 (cinquantasei) articoli, che tenga conto delle deliberate modifiche alla denominazione sociale (art. 1), allo scopo mutualistico (art. 3) e all'oggetto sociale (art. 4) e delle novità legislative sopra illustrate, nel quale, tra le altre cose:----------
- sia prevista la possibilità di tenere sia le assemblee dei soci sia le riunioni del consiglio d'amministrazione per audioconferenza o videoconferenza;----------
- sia previsto che per determinate decisioni dei soci sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea deliberi con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentanti aventi diritto di voto che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto di voto;----------

- si tenga conto delle vigenti disposizioni di legge in materia di Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti;--------
- sia prevista la facoltà di emettere titoli di debito;---------
- sia prevista la clausola di mediazione e meglio precisata la clausola compromissoria;----------
detto nuovo statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera -**B**- quale sua parte integrante e sostanziale.----------
5) Di approvare il regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001 che viene allegato al presente atto sotto la lettera -**C**-, quale sua parte integrante e sostanziale.----------
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della società.----------
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la assemblea viene sciolta alle ore dodici e trentotto minuti ed il presente atto viene sottoscritto alle ore dodici e quarantatre minuti.----------
----------DISPENSA DALLA LETTURA DEGLI ALLEGATI----------
La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.---------
Questo atto, steso integralmente a mia cura, scritto in parte da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico ed in parte a mano da me, io notaio ho pubblicato mediante lettura datane alla comparente che lo approva.----------
Occupa quattro fogli per quindici intere facciate e la sedicesima sin qui.----------
F.TO LANDONIO DANIELA----------
F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO----------

Elenco Soci	Coop.Voce nel Silenzio atto del 11/02/2020			
	COGNOME	NOME		
1	LANDONIO	DANIELA	PRESENTE	
2	CATTANEO	ANTONIA	passata a socio Vol.30/04/19 ASSENTE	
3	COLOMBO	CHRISTIAN	passato a Socio Volontario 30/04/19 ASSENTE	
4	NICOLOSI	MICHAEL	ASSENTE	
5	PIHUAVE	OLMEDO LIZARDO	Assente	
6	FACCINCANI	STEFANO	ASSENTE	
7	FODERO	MARIA RITA	ASSENTE	
8	PISANI	MARIA ADELE	PRESENTE	
9	PISTRITTO	CARLO	ASSENTE	
Verranno da notaio	per deposito statuto	LANDONIO DANIELA e PISANI MARIA ADELE		

ALLEGATO -A- ALL'ATTO N. 59.239/28.570 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO

ALLEGATO -B- ALL'ATTO N. 59.239/28.570 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO.----------

----------S T A T U T O----------

----------TITOLO I----------

----------DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA----------

Art. 1 - Denominazione e sede----------

E' costituita con sede nel Comune di Gorla Minore la Società Cooperativa Sociale denominata:----------

---------"VOCE NEL SILENZIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"---------

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.----------

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete ai soci.----------

Art. 2 - Durata----------

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.----------

----------TITOLO II----------

----------SCOPO - OGGETTO----------

Art. 3 - Scopo mutualistico----------

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.----------

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, nonché le attività individuate nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 in quanto integranti il disposto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991, nei settori indicati al successivo art. 4.----------

In particolare la cooperativa intende:----------

- difendere i diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla persone affette da disturbi di spettro autistico, e delle loro famiglie, in ogni ambito e su ogni piano;----------
- promuovere un'aggiornata cultura sull'autismo ad ogni livello della società; il sostegno alle famiglie con persone con disabilità e in particolare agli affetti da disturbo di spettro autistico in ogni fase della loro vita;----------
- operare pubblicamente per la promozione di un'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disturbo di spettro autistico o con altre disabilità sociali e/o intellettive, che

sia all'altezza delle conoscenze attuali e coerente con le linee indicate dalla comunità scientifica internazionale;-----
- altresì promuovere la formazione degli operatori e l'educazione specializzata, nonché una generalizzata preparazione sull'autismo e sulla disabilità in generale, in ogni settore dei servizi sociosanitari, affinché in ogni circostanza le persone con disturbi generalizzati dello sviluppo o con disabilità possano trovare risposte adeguate ai loro bisogni e al diritto di avere garantiti integrità fisica, protezione, sviluppo sereno, conquista del massimo possibile di autonomia, e piena dignità umana.----------
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.----------
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.----------
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.----------
La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.----------
La Cooperativa può operare anche con terzi.----------
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo aderendo alla Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'Unione Interprovinciale di Como e Varese - Confcooperative Insubria.---------
Art. 4 - Oggetto sociale----------
Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'erogazione di servizi rivolti alla persona, inteso come intervento a favore di soggetti che vivono una condizione permanente o temporanea di svantaggio o di emarginazione per cause diverse, realizzando in modo progettuale ed organizzato servizi a disposizione della comunità, nonchè fornire un servizio professionalmente qualificato che abbia rilevanza sociale.----------
Pertanto i soci della cooperativa identificano gli scopi so-

ciali nello svolgimento di servizi socio-sanitari, formativi ed educativi tramite le seguenti attività:----------
1) gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di aggregazione, di animazione ed assistenza, di comunità: alloggio, terapeutiche e di convivenza;----------
2) gestione di centri di lavoro per la formazione sociale e professionale, a carattere stagionale e non, per la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi;----------
3) promozione, conduzione e gestione di attività agricole a scopo terapeutico e/o propedeutico, finalizzato alla formazione professionale, all'avviamento lavorativo ed all'integrazione sociale;----------
4) promozione, conduzione e gestione di corsi di formazione rivolti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonchè alla formazione cooperativistica e all'aggiornamento psico-socio-pedagogico;----------
5) gestione di centri diurni d'assistenza e di incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici;----------
6) la creazione e/o la gestione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, ed altri soggetti svantaggiati, anche privi d'assistenza familiare;----------
7) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare presso il domicilio, ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;----------
8) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;---------
9) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;----------
10) ove non espressamente indicate nei punti precedenti, svolgere tutte le ulteriori attività disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991 così come integrato dall'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.----------
Le attività costituenti l'oggetto sociale sono rivolte a tutte le persone affette da disabilità psichica e/o intellettiva con particolare attenzione alle persone affette da disturbi di spettro autistico e ai famigliari degli stessi.----------
Al fine di perseguire il proprio scopo sociale la cooperativa potrà altresì:----------
- collaborare attivamente con tutte le Istituzioni e con ogni soggetto pubblico e privato che operi a favore delle persone

con disturbo di spettro autistico e disabilità in genere;-------
- creare collegamento e solidarietà tra le famiglie delle persone con disabilità, valorizzandone le potenzialità abilitative come primaria componente educativa;----------
- collaborare, anche mediante affiliazione, con altre cooperative e/o associazioni impegnate a favore delle persone con spettro autistico e disabilità secondo linee coerenti con le indicazioni della comunità scientifica internazionale;----------
- diffondere in ogni ambito la consapevolezza della necessità di incrementare le risorse e i mezzi per una corretta ed efficace ricerca sull'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo, le loro cause ed i possibili interventi;----------
- promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria-sociale e nella scuola, affinché vi sia reale integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in generale di tutti i soggetti con disabilità;----------
- promuovere nell'opinione pubblica la diffusione di una corretta e rigorosa informazione in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi di spettro autistico (ICD-10 e DSM-V) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;----------
- stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti pubblici (Regione, Provincia, Conferenze dei Sindaci, Comuni, ATS, ecc.) e privati, con altre cooperative, Associazioni o Servizi, al fine di promuovere, realizzare e sviluppare attività educative, sociosanitarie, abilitative, sportive, ludiche, musicali di avviamento - inserimento lavorativo e prospettive "durante e dopo di noi";----------
- organizzare manifestazioni che coinvolgano persone abili e disabili per il raggiungimento degli scopi statutari;----------
- stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altri Enti del Terzo Settore allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.----------
La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.----------
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:----------
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;----------

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;----------
c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;----------
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;----------
e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;----------
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;----------
g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.----------
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.----------

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori----------
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.----------
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:----------
1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi

sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;----------

2) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;----------

3) soci fruitori, cioè coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età e in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, e i loro famigliari, i quali siano interessati all'attività della società cooperativa in quanto fruitori, indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.----------

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.----------

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.----------

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e suecessive modificazioni ed integrazioni.----

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.----------

Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.-------

Art. 6 - Categoria speciale di soci----------

La Cooperativa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.--

I soci con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, decidono sull'approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti alla categoria speciale, nonché i diritti e gli obblighi loro spettanti.----------

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.----------

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.----------
Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci:----------
- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;----------
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.----------
La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:----------
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio appartenente alla citata categoria speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;----------
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;----------
- l'ammontare della quota che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.----------
In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:
- dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;-----
- non hanno diritto di voto nelle decisioni dei soci;----------
- non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa;----------
- non godono dei diritti di cui all' art. 2476, comma 2, del codice civile.----------
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.--
I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.----------
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato

gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.----------
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.----------

Art. 7 - Domanda di ammissione----------

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:--
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;----------
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;------
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero);----------
e) l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sottoscritta;----------
f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;----------
g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del contenuto degli artt. 49 e seguenti del presente statuto.-------
Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.----------
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente Statuto.----------
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo della quota che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su propo-

sta degli amministratori.----------
L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.--------
Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.----------
L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.----------
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.--
L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.----------

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio----------
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:----------
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:----------
- del capitale sottoscritto;----------
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;----------
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;----------
b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:----------
- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;----------
- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;----------
- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;----------
- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;----------
c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di la-

voro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;----------
d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;----------
e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;----------
f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dalla decisione dei soci e dall'organo amministrativo;----------
g) ad osservare le decisioni dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.----------
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, che potrà anche recare gli eventuali numeri di telefax ed indirizzo di posta elettronica. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.----------
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.--
In particolare, è fatto divieto ai soci lavoratori di far parte contemporaneamente di altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso eventuali società controllate o collegate.----------
I soci, che non partecipano all'amministrazione e che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia ed a loro spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.--------
Art. 9 - Perdita della qualità di socio----------
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.----------
In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio

e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.----------

Art. 10 - Recesso del socio----------

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:----------

a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;----------

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;----------

c) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in essere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato prestata presso la stessa;----------

d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.----------

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.----------

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.----------

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.-------

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----------

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 9 comma 2, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----------

Art. 11 - Esclusione----------

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:----------

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);----------

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;----------

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contra-

stanti con quelle della società;----------
d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;----------
e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 8, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;----------
f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:----------
- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;----------
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;----------
g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;----------
h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;----------
i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di liquidazione giudiziale o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;-----
l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;----------
m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento dell'attività sua propria;----------
n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;----------
o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.----------
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.----------
Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.----------
L'esclusione diventa operativa dalla ricezione da farsi a cura degli Amministratori.----------

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.----------

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione----------

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno risolte con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.----------

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.----------

Art. 13 - Liquidazione----------

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.----------

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.----------

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.--

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 - quinquies e 2545 - sexies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.----------

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.----------

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Art. 14 - Morte del socio----------

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno di-

ritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.----------
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.----------
Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati----------
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.----------
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.----------
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.----------
----------TITOLO IV----------
----------SOCI FINANZIATORI----------
-----SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA-----
Art. 16 - Soci finanziatori----------
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ..----------
Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.----------
Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.----------
Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, che, in proprio o per delega, partecipino a ciascuna decisione.----------
I conferimenti dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.----------
Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.---------
Art. 17 - Soci sovventori----------
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle pre-

stazioni istituzionali di questa.----------
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.----------
Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori----------
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100 (cento) ciascuna.----------
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2 (due) per le persone fisiche e pari a 5 (cinque) per le persone giuridiche.----------
Art. 19 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori----------
L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.----------
I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54, del presente statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:----------
a) l'importo complessivo delle quote dei soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il loro valore di emissione;----------
b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle quote emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.;
c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;----------
d) il termine minimo di durata del conferimento;----------
e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo 20;----------
f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 21.----------
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i detentori delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci in sede di emissione.----------
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna decisione dei soci medesimi.----------
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.---------
Per esprimere il voto il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.----------

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.----------
La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.----------
Art. 20 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori----------
Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.----------
Il regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.-----
In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle quote dei soci cooperatori.----------
Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.----------
La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.----------
I soci sovventori sono obbligati:----------
1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;----------
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.----------
Art. 21 - Recesso dei soci sovventori----------
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di approvazione del relativo regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto.-------
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.----------
Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.-------
In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.----------
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-

nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.----------
Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.----------
Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa----------
La Cooperativa, mediante decisione dei soci, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.----------
In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.----------
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.----------
Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).-------
L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:----------
- l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati ed il loro valore nominale;----------
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dalla decisione dei soci;----------
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate;----------
- gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.----------
Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla decisione dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 20, primo comma.----------
Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.----------
All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprez-

zo.----------
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.--
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:----------
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;----------
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.----------
Art. 23 - Recesso----------
Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni medesime.----------
Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.----------
In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.----------
Ai soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.----------
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.----------
Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.----------
----------TITOLO V----------
---------STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI---------
Art. 24 - Strumenti finanziari di debito----------
Con decisione dei soci presa con le maggioranze previste al successivo art. 36 penultimo comma, la Cooperativa può emettere titoli di debito ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 2483 e 2526 cod. civ.----------
In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, sono stabiliti:----------
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;----------
- le modalità di circolazione;----------
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, che non possono eccedere i

limiti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;------
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.----------
La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.----------
Art. 25 - Prestiti sociali----------
Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.----------
L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.----------
Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 54 del presente statuto.----------
----------TITOLO VI----------
----------PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE----------
Art. 26 - Patrimonio Sociale----------
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:----------
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:----------
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zerozero), comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;----------
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;----------
3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;----------
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;----------
d) dalla riserva straordinaria;----------
e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;----------
f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci

e/o prevista per legge.----------
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.----------
Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.----------
La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.----------
La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.----------
Art. 27 - Bilancio di esercizio----------
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.----------
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.----------
Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.----------
Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, salvo la possibilità di esonero qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 2435-ter C.C.. Fatta salva l'applicazione del citato art. 2435-ter C.C., il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435 bis C.C..----------
Il bilancio deve tra l'altro indicare:----------
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;----------
- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;----------
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi dell'art. 2435-ter C.C., l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della Comunità territoriale;-----
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi dell'art. 2435-ter C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.----------

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede altresì alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.----------

Art. 28 - Destinazione dell'utile----------

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:----------

a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;---------

b) per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;----------

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;----------

d) per un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:----------

1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 quinquies del codice civile;----------

2. ai soci cooperatori sottoscrittori di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 - quinquies del codice civile;----------

3. ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;----------

e) per un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;----------

f) quanto residua alla riserva straordinaria.----------

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.----------

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.----------

La decisione dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli possessori di strumenti finanziari partecipativi non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.----------

Art. 29 - Ristorni----------

Qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall' art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 142/2001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata dalla decisione dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico ulteriore a favore dei soli soci lavoratori, sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.----------

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:----------

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;----------
- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;----------
- emissione di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa a favore di ciascun socio.----------

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.----------

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o decisione dei soci ed eventualmente in apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54 del presente statuto.----------

Art. 30 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori--------

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.----------

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.----------

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.----------

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.----------

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente

statuto.----------

Art. 31 - Trasferimento delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa----------

Salvo contraria disposizione adottata dai soci in sede di emissione delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa tali titoli possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.----------

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intenda trasferire le proprie quote e/o azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.----------

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire i titoli deve comunque inviare al consiglio d'amministrazione una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 21, del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.----------

Entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.----------

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.--

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.----------

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione è escluso:----------

a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;----------

b) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scrittura-

zione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria;----
c) nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a società controllanti la società socia, o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la società socia.----------

----------TITOLO VII----------

----------ORGANI SOCIALI----------

Art. 32 - Organi sociali----------

Gli organi sociali della Società sono i seguenti:----------
a) l'assemblea dei soci;----------
b) il consiglio di amministrazione;----------
c) l'organo di controllo, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'assemblea dei soci;----------
d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria.----------

Art. 33 - Decisioni dei soci----------

Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:----------
a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;----------
b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;----------
c) l'adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo 54;----------
d) l'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa degli strumenti finanziari di debito;----------
e) la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;----------
f) l'approvazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, dello statuto di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;----------
g) le deliberazioni in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;----------
h) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;----------
i) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal presente statuto;----------

j) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2529 del Codice civile;
k) l'approvazione del bilancio sociale.----------
I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le seguenti decisioni, per le quali è obbligatorio il metodo assembleare:----------
1. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare comprese le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile;----------
2. quelle per le quali anche uno solo dei soci e/o degli amministratori richieda l'adozione del metodo assembleare;--------
3. quelle previste dall'articolo 2479 comma 2 n.ri 1-2-3 (approvazione bilancio e nomina cariche sociali), nonché quelle inerenti l'approvazione del bilancio sociale;----------
4. quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti di cui al successivo articoli 54;----------
5. quelle relative agli argomenti riservati alla decisione assembleare dal presente statuto;----------
6. quelle relative all'approvazione, previo parere dall'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazioni cooperative, dello stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;----------
7. quelle in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;----------
8. quelle relative alla deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;----------
9. quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari di debito;----------
10. quelli inerenti la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;----------
11. quelle relative all'acquisto e/o al rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2529 del Codice civile.----------

Art. 34 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta----
Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.----------
La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la

trasmissione, oltre che ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.----------

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:----------

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;---------

b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;----------

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;----------

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.----------

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.----------

Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.----------

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero differenziato di voti a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto.----------

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.----------

Art. 35 - Assemblea dei soci----------

L'assemblea dei soci deve essere convocata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza.----------

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto rice-

vimento. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.----------
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci, con diritto di voto (in proprio o per delega) e sono presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone, alla trattazione dell'argomento.----------
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell' art. 27 del presente statuto.----------
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che esprimono almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.----------
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.----------
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.----------
Le deliberazioni assunte dall' assemblea dei soci devono constare dal verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi di legge.--
Il verbale deve indicare:----------
a) la data dell'assemblea;----------
b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentanti da ciascuno;----------
c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.----------
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all' ordine del giorno.---------
Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.----------
Art. 36 - Costituzione e quorum deliberativi----------
In prima convocazione l'assemblea dei soci, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più

uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.----------
In seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.----------
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.-----
Tuttavia, per le decisioni previste all' art. 2479 comma 2 nn. 4) e 5), ai nn. 9 e 10 dell'art. 33 del presente statuto, all'art. 54 secondo comma del presente statuto e per quelle inerenti la fusione e la scissione l'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.----------
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.----------
Art. 37 - Intervento in assemblea e diritto di voto----------
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.----------
Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.----------
Ciascun socio sovventore avrà il diritto ad un numero differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto.----------
A ciascun socio cooperatore persona giuridica viene attribuito un voto ogni n. 10 (dieci) quote sottoscritte con un massimo di cinque voti qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.----------
Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.----------
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria del socio delegante.----------
La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.----------
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.---------
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.----------
L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario che:----------
a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;----------
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;----------
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.------

Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea----------

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.----------
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.----------
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.----------

Art. 39 - Assemblea speciale per i possessori di azioni di partecipazione cooperativa----------

Se la cooperativa ha emesso azioni di partecipazione cooperativa, l'assemblea speciale è chiamata a deliberare:----------
a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;----------
b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;----------
c) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;----------
d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;----------
e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;----------
f) sugli altri oggetti di interesse comune;----------
g) sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.----------

L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.----------
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.----------
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art. 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.----------
Art. 40 - Consiglio di amministrazione----------
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.----------
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci sovventori purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci sovventori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.----------
Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.----------
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.----------
Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.----------
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.----------
L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2476 del codice civile può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un

decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.---------

Art. 41 - Compiti degli Amministratori----------

Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.----------

Gli amministratori hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.----------

Art. 42 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo----------

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.----------

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.----------

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti nel Consiglio di Amministrazione.---------

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente.----------

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.----------

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381, dall' art. 2475 del codice civile, ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.----------

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.----------

Art. 43 - Convocazioni e deliberazioni----------

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.----------

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.-------

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e dell'organo di controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.----------
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--
In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata e non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.----------
Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.----------
Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:----------
a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constare e proclamare i risultati della votazione;----------
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;----------
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;----------
d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-------
Art. 44 - Integrazione del Consiglio----------
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale appartenevano i consiglieri da sostituire.----------
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.----------
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.----------

Art. 45 - Compensi agli Amministratori----------
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.----------
Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.----------
Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.----------
Art. 46 - Rappresentanza----------
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.----------
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.----------
La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.------
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.----------
Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.----------
Art. 47 - Organo di Controllo----------
Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un Sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito Registro.---------
Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'Organo di Controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale.----------
I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco od ai Sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.----------
Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco o i Sindaci così nominati re-

stano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.----------
L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.----------
Art. 48 - Revisione legale dei conti----------
La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.----------
Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.----------
I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.----------
----------TITOLO VIII----------
----------CONTROVERSIE----------
Art. 49 - Clausola di mediazione e clausola arbitrale----------
Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010 e s.m.i.----------
Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Varese.----------
L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.----------
Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.----------
Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.----------
Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.----------
Nell'eventualità in cui la conciliazione abbia esito negativo le controversie saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.----------

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.----------
La accettazione espressa del contenuto del presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.----------
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al contenuto del presente articolo.----------
Art. 50 - Arbitri e procedimento----------
Gli Arbitri sono in numero di:----------
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero).----------
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;----------
b) tre, per le altre controversie.----------
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.----------
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.-----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.----------
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.----------
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine " per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.----------
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.----------
Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.-------
Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.----------
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.--
Art. 51 - Esecuzione della decisione----------
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva

della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.----------

----------TITOLO IX----------

----------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE----------

Art. 52 - Scioglimento----------

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.----------

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.---------

L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.----------

In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.---------

Art. 53 - Devoluzione patrimonio finale----------

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:----------

1. a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;----------

2. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;----------

3. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;----------

4. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.----------

----------TITOLO X----------

----------DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI----------

Art. 54 - Regolamenti----------

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rappor-

ti fra soci e cooperativa l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36 comma terzo del presente statuto. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.----------

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la Società e i soci appartenenti alle categorie speciali di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito di cui ai precedenti articoli 16, 19, 22 e 24, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36 comma quarto del presente statuto.----------

Art. 55 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione----------

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.----------

Art. 56 - Rinvio----------

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.----------

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.----------

Locate Varesino, lì 11 febbraio 2020.----------

F.TO LANDONIO DANIELA----------

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO----------

[Titolo del documento]

ALLEGATO -C- ALL'ATTO N. 59.239/28.570 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO

Regolamento interno di "VOCE NEL SILENZIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Prima parte - Norme generali

Premessa

1. Il presente regolamento interno

   1. E' stato approvato in data 11/02/2020 dall'assemblea della Cooperativa, regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno 11/02/2020.
   2. Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei Soci.
   3. Esso verrà depositato, entro 30 giorni, presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

I precedenti regolamenti interni sono stati approvati nelle seguenti date: 28/12/2015

2. Il presente regolamento disciplina le tipologie e le modalità di prestazioni lavorative con le quali ogni Socio concorre al perseguimento dello scopo mutualistico della Società. Salvo diversa indicazione le presenti norme, si intendono applicabili a tutte le categorie di Soci indicate all'articolo 1. I contratti e gli accordi collettivi richiamati si intendono applicabili per le materie non trattate nel presente regolamento interno.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi Sociali, alle disposizioni di legge applicabili.

4. I Soci lavoratori della Cooperativa:

   1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi Sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
   2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
   3. contribuiscono alla formazione del capitale Sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
   4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

5. Il rapporto di lavoro dei Soci, pur se ulteriore rispetto a quello Sociale, trova in quest'ultimo il suo fondamento in quanto la Cooperativa ha lo scopo di fornire opportunità di lavoro ai propri Soci.

6. Il contenuto del presente regolamento potrà essere sottoposto a certificazione ai sensi del DLGS 276/2003. L'Organo amministrativo è delegato a valutare l'opportunità di accedere a tale certificazione e ad espletare tutti gli adempimenti.

voce nel silenzio

- Articolo 1 – Tipologie di Soci lavoratori

1. Tra Socio e Cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti rapporti:

- di lavoro subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di Socio;
- in qualità di artigiano, commerciante, coltivatore diretto;
- libero professionali;
- di collaborazione coordinata e continuativa;
- in qualità di agente o rappresentante.

2. E' inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di Socio.

- Articolo 2 – Modalità di individuazione del tipo di contratto

1. L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra Socio e Cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della Cooperativa tenuto conto:

- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
- del possesso da parte del Socio delle professionalità richieste;
- del possesso da parte del Socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.;
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
- del tipo di lavoro disponibile nella Cooperativa.

2. E' possibile modificare il tipo di rapporto di lavoro instaurato, previa sottoscrizione di un nuovo contratto individuale, a condizione che siano rispettate le condizioni sopra indicate. Qualora sia il Socio a richiedere la modifica, la trasformazione potrà avvenire a condizione che la Cooperativa abbia la possibilità di adibire il Socio a lavori compatibili con la tipologia richiesta.

Articolo 3 – Compatibilità con altra attività

1. I Soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa comunicazione all'Organo amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa e/o in concorrenza con la stessa.

Articolo 4 – Comunicazione di ammissione

1. L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'articolo 1 della Legge 142/2001, in forma scritta, attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.

Voce nel silenzio S.C.S – Via F.lli Kennedy 14 – 21055 Gorla Minore (Va) p.iva: 03474680125
Email: vocenelsilenzio@gmail.com – Tel. 3492579121

2. Il Socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. L'Organo amministrativo è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l'elenco dei documenti richiesti. Il Socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

3. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

4. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

5. Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare il conferimento del lavoro.

Articolo 5 – Distribuzione del lavoro

1. La Cooperativa provvede all'acquisizione del lavoro e alla organizzazione dell'attività produttiva, amministrativa e commerciale tenendo conto del personale in forza, delle relative mansioni, della professionalità posseduta, del grado di responsabilità acquisita e del tipo di contratto in essere. L'impiego del personale dovrà essere effettuato, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.
La Cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze produttive e di servizio, il massimo di lavoro possibile per i Soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o alla tipologia del lavoro.
Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei Soci in attesa sia superiore ai posti disponibili.
La Cooperativa darà priorità al lavoro dei Soci-lavoratori rispetto a quello di eventuali altri lavoratori.

2. Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della Cooperativa e del Socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro intermittente o in qualsiasi altra forma compatibile con lo status di Socio-lavoratore. Per tali tipologie, salvo quanto eventualmente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle norme di legge o del Ccnl di riferimento.
In tale ipotesi i trattamenti retributivi e contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.
In caso di lavoro a tempo parziale la Cooperativa potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti a quelle previste dal contratto individuale del Socio nel rispetto della vigente legislazione e del Ccnl di riferimento.
Per quanto riguarda i limiti del lavoro straordinario si farà riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Se non è possibile assicurare il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, la Cooperativa in primo luogo valuterà la possibilità di offrire al Socio una occupazione in un diverso cantiere/reparto/sede o, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, con una diversa tipologia contrattuale.

4. La Cooperativa, per far fronte a proprie esigenze, ovvero per salvaguardare i livelli occupazionali, potrà distaccare propri Soci presso un altro datore di lavoro. Il distacco avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni

di legge e del presente regolamento. Il distacco non comporterà per i Soci interessati la riduzione della retribuzione percepita o l'adibizione a mansioni inferiori a quelle svolte in precedenza.

5. Qualora si verificasse una mancanza di lavoro tale da richiedere riduzione di orario e/o sospensione dell'attività per i Soci di durata e entità significativa, sarà adottata la seguente procedura.
L'Organo amministrativo effettuerà un esame preventivo e, a fronte di situazioni di particolare gravità e di notevole impatto sull'attività della Cooperativa, proporrà all'assemblea dei Soci un piano di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 6 commi lettere d) ed e) della Legge 142/2001 e dell'articolo 9 del presente regolamento.
A titolo esemplificativo la mancanza di lavoro può essere determinata da carenza di ordini/commesse, non economicità degli ordini/commesse reperibili sul mercato, impossibilità di reperire le risorse per far fronte alle richieste di mercato, disdetta o cambio di appalto nei quali non sia possibile il completo passaggio del personale, rinuncia ad appalti/commesse per inadempienza contrattuale del cliente.
La Cooperativa adotterà prioritariamente tutti gli strumenti di protezione previsti dalla legislazione vigente in materia di integrazione del reddito.
Salvo casi di urgenza, la comunicazione di sospensione sarà effettuata in forma scritta e conterrà le motivazioni.
Nell'adozione di questi provvedimenti si terrà conto della professionalità del Socio, del suo positivo inserimento nel contesto lavorativo (cantiere, reparto, unità lavorativa ecc.), dell'eventuale valutazione dei committenti, dei carichi familiari e dell'anzianità di servizio.
6. Con riferimento a quanto previsto ai precedenti commi 3), 4) e 5) del presente articolo, le proposte ai Soci lavoratori saranno formulate per iscritto e gli stessi saranno tenuti a rispondere per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento della proposta.
Considerato il carattere essenziale del rapporto mutualistico nelle relazioni tra il Socio lavoratore e la Società Cooperativa, in caso di rifiuto del Socio di accettare le proposte contrattuali riguardanti una delle tipologie di contratto di cui all'articolo 1, si configura un grave inadempimento agli obblighi contrattuali assunti e la oggettiva indisponibilità o impossibilità a concorrere al raggiungimento degli scopi Sociali; detto inadempimento sarà causa di esclusione da Socio ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

7. In caso di perdita di appalto, i Soci che non dovessero passare in forza al nuovo datore di lavoro, saranno licenziati, oppure, dietro richiesta del socio, sospesi senza retribuzione per un periodo massimo di 2 mesi per valutare le possibilità di reimpiego degli stessi.

8. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i Soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere.

Articolo 6 – Partecipazione

1. Ferme restando le specificità delle diverse tipologie contrattuali, tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni Socio deve attenersi alle delibere degli organi Sociali della Cooperativa.
Nella Cooperativa sono vietate discriminazioni tra i Soci basate sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, politiche o sindacali.

2. Tutti i Soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dall'Organo amministrativo; sono

altresì tenuti al segreto per quanto riguarda i contenuti delle Assemblee e delle relative Delibere e, in ogni caso, con riferimento a fatti, circostanze e informazioni - a qualsiasi titolo apprese in occasione del rapporto Sociale - relative alla Cooperativa, alle attività, alle Commesse e ai Committenti.
Chiunque operi all'interno della Cooperativa è invitato a promuoverne la crescita e lo sviluppo ed è tenuto a informare l' Organo amministrativo di ogni atto che appaia contrario agli interessi della Cooperativa.

3. L'Organo amministrativo adotterà soluzioni per favorire la partecipazione dei Soci.

Articolo 7 – Corresponsione delle remunerazioni

1. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della Cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare i compensi alle scadenze previste, la Cooperativa informerà tempestivamente i Soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione ai crediti dei Soci.
Il protrarsi di tale situazione obbliga l'Organo amministrativo ad attivare le procedure previste dall'articolo 9.

2. Le retribuzioni ai Soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza mensile tra il giorno 10 ed il giorno 20 del mese successivo a quello di lavoro.

3. I compensi per gli altri Soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.

Articolo 8 – Ristorno

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea dei Soci, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare l'attribuzione di ristorni, tenuto conto dei limiti e delle regole di seguito indicati.

2. Può darsi luogo alla ripartizione di somme a titolo di ristorno esclusivamente in presenza di un utile di esercizio e comunque a condizione che tale attribuzione non determini una perdita civilistica in capo alla Cooperativa.
La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i Soci (c.d. avanzo "mutualistico"), determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto.
Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. b), della Legge 142/2001, è fatto divieto alla Cooperativa di distribuire ristorni in misura superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai Soci lavoratori, di cui agli articoli 12 (Soci subordinati) e 29 (Soci non subordinati) del presente Regolamento.

3. Per i Soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'articolo 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

4. Ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e dell'articolo 29 dello Statuto Sociale, la ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la Cooperativa ed il Socio stesso, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, e purché sia in ogni caso rispettato il principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.:

4. ore lavorate o retribuite nel corso dell'anno,
5. qualifica professionale,
6. compensi erogati,
7. tempo di permanenza in Cooperativa,
8. tipologia del rapporto di lavoro.

5. In considerazione del diverso trattamento contributivo per i Soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato, il ristorno, calcolato in base ai criteri sopra indicati, potrà essere diminuito in relazione alla contribuzione a carico della Cooperativa.

6. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:
5. erogazione diretta (ossia, mediante integrazioni delle remunerazioni);
6. aumento gratuito del capitale Sociale (ossia, attraverso l'emissione di nuove quote, oppure attraverso l'aumento del valore della quota Sociale già posseduta dal Socio);
7. emissione di strumenti finanziari, qualora previsti nello Statuto.

Articolo 9 – Situazione di crisi aziendale

1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale, non di breve durata, dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, l'Organo amministrativo convocherà tempestivamente l'assemblea ordinaria dei Soci proponendo le soluzioni ritenute più idonee per affrontare la situazione.

2. L'assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli eventuali strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.
Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'articolo 8 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.
Il piano di intervento potrà prevedere, con l'obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, forme di apporto anche economiche, quali:

- apporti economici anche, ma non esclusivamente, attraverso la riduzione o sospensione dei trattamenti economici complessivi a partire da quelli definiti a livello individuale, aziendale e/o territoriale e dal Ccnl di riferimento di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
- imputazione a capitale Sociale di una quota delle retribuzioni;
- forme di prestazione lavorativa aggiuntiva non retribuita.

A fronte di contrazioni dell'attività se possibile dovrà essere prevista prioritariamente, per tutti o parte dei Soci, la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario.
Sarà anche possibile il posticipo del pagamento dei compensi così come previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.
Le misure di cui al presente articolo sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva. L'assemblea dovrà individuare quelle più idonee in relazione alla effettiva situazione della Cooperativa.
Ai fini di cui al presente articolo, l'Organo amministrativo proporrà un piano che tenga conto dei compensi percepiti da ogni Socio.

voce nel silenzio

Seconda parte - Norme specifiche per i Soci con rapporto di lavoro subordinato

Articolo 10 – CCNL di riferimento per i Soci con rapporto di lavoro subordinato

1. Per i Soci con i quali è instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato si farà riferimento, per il trattamento economico complessivo minimo, al CCNL:

- CCNL COOPERATIVE SOCIALI

2. Per il trattamento economico dei Soci svantaggiati potranno essere definiti contratti di inserimento lavorativo come previsto dal CCNL di settore.

Articolo 11 – Organizzazione del lavoro

1. Ogni Socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.
I Soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della Cooperativa.

2. Il lavoro dei Soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra Socio e direzione.
Il Socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a rispettare le disposizioni impartite.

Articolo 12 – Trattamento economico dei Soci con contratto di lavoro subordinato

1. Il trattamento economico dei Soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa. L'attribuzione dei livelli previsti dal CCNL, o l'applicazione di inquadramenti categoriali omogenei per i contenuti delle declaratorie professionali, avverrà in base all'effettiva capacità del Socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.

2. Per i Soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico complessivo minimo sarà quello previsto dal CCNL di riferimento come definito all'articolo 10 del presente regolamento.

3. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al Socio la retribuzione integrativa attribuita dall'Organo amministrativo a singoli Soci o categorie di Soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

4. La retribuzione oraria / mensile potrà comprendere in tutto o in parte gli istituti differiti (ad esempio non esaustivo: ratei di mensilità supplementari ecc..).

Articolo 13 – Norme di comportamento

1. Il Socio ha il dovere di:

- Rispettare le norme di comportamento di carattere etico professionale relative al proprio ruolo (a puro titolo esemplificativo: massima riservatezza, serietà, esporre sulla divisa il tesserino di riconoscimento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, porre attenzione nella custodia delle chiavi affidategli, ecc...).
- Eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle disposizioni ricevute dai preposti alla conduzione della Cooperativa.
- Osservare scrupolosamente l'orario di lavoro stabilito dalla Cooperativa (per rispetto dell'orario di lavoro si intende che l'entrata in servizio deve avvenire in tempo utile per il regolare svolgimento del lavoro e che la fine dello stesso non può coincidere con l'effettivo termine del servizio, ma dovrà essere successivo).
- Consegnare, o far pervenire a mezzo fax, i fogli presenza, cartellini o altri documenti equipollenti, debitamente timbrati o compilati, alla Cooperativa entro e non oltre il 2° giorno lavorativo del mese successivo.
- Avere la massima cura di tutte le attrezzature, i macchinari e qualsiasi altro oggetto avuto in dotazione di proprietà della Cooperativa, nonché degli apparecchi, degli oggetti, dei locali di proprietà del committente, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito.
- Utilizzare i beni forniti dalla Cooperativa esclusivamente per la gestione delle attività della Società e non per scopi propri e attività private.
- Tenere un corretto atteggiamento nei confronti delle persone preposte alla conduzione della Cooperativa e degli altri Soci suoi colleghi, nonché nei confronti del committente e dei dipendenti dello stesso.
- Dare immediata comunicazione all'ufficio personale della Cooperativa, nel caso si trovi nell'impossibilità di iniziare o di continuare a svolgere il servizio affidato, affinché si possa tempestivamente provvedere alla sua sostituzione.
- Rivolgersi in caso di lamentele o rimostranze alla direzione della Cooperativa al fine di evitare qualsiasi contenzioso con il committente del servizio evitando di trattare problemi inerenti la Cooperativa in presenza di terzi.
- Osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che la Cooperativa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni al riguardo emanate dalla Cooperativa stessa.
- Sottoporsi a visite mediche qualora previste dalle normative in materia di sicurezza del lavoro.
- Partecipare ai corsi di formazione aziendale.
- Indossare ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale, secondo le istruzioni impartite dall'impresa.

Quanto agli altri doveri del Socio ed alle sanzioni disciplinari applicabili, si rinvia a quanto previsto dalla legge e dal Ccnl di riferimento.

2. La Cooperativa fornirà al Socio tutte le informazioni necessarie in modo che lo stesso possa svolgere in modo corretto la propria attività lavorativa.

Articolo 14 – Risoluzione del rapporto di lavoro

1. I rapporti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto stabilito dal CCNL di riferimento, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

2. La cessazione del contratto di lavoro subordinato per giusta causa o disciplinare è causa di esclusione da Socio.

Articolo 15 – Esercizio dei diritti sindacali

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge, l'esercizio dei diritti sindacali in quanto compatibile con lo stato di Socio lavoratore sarà disciplinato esclusivamente in base a specifici accordi stipulati a livello nazionale dalle Associazioni cooperative e dalle organizzazioni sindacali in base alla vigente normativa.

2. In attesa della stipula degli accordi di cui al comma 1, l'Organo amministrativo favorirà la partecipazione dei Soci alla vita e alle scelte della Cooperativa anche attraverso il rafforzamento dei momenti di dibattito interno previsti all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 16 – Norme sulla sicurezza sul lavoro e indumenti di lavoro

1. I Soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla Cooperativa e previste dalla legge per la propria attività.

2. Il Socio, in base alla mansione attribuitagli, sarà sottoposto a visite mediche di idoneità alla mansione specifica da eseguirsi a cura del medico competente e agli eventuali accertamenti, in base ai criteri del piano di sorveglianza sanitaria previsto dal documento di valutazione dei rischi, per l'accertamento del mantenimento dei requisiti per l'espletamento del lavoro a cui è preposto.

3. La Cooperativa si impegna fornire ai Soci tutti gli strumenti idonei a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di informazione, formazione, sorveglianza sanitaria periodica, dotazione di mezzi di protezione ecc.

4. La Cooperativa fornirà a tutti i Soci, in base alle mansioni loro assegnate e al grado dei rischi presenti sia indumenti da lavoro che dispositivi di protezione individuale (Dpi).
I Soci sono tenuti ad indossare l'eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

5. Le divise da lavoro, qualora fornite, dovranno essere sempre mantenute pulite, in ordine e in buono stato, per contribuire a fornire all'esterno una buona immagine della Cooperativa. E' pertanto assolutamente vietato apportare modifiche di ogni genere alla divisa e manometterne il distintivo con il marchio della Cooperativa.

6. Il Socio che venisse trovato sprovvisto della divisa o ne indossasse un'altra non regolamentare, oppure venisse trovato con la divisa in condizioni di evidente ed ingiustificata trascuratezza sul posto di lavoro oppure non utilizzasse i Dpi sarà soggetto a provvedimenti disciplinari.

7. Salvo che il Ccnl di riferimento non preveda una normativa in materia, qualora il rapporto di lavoro venisse a cessare, il Socio sarà tenuto a restituire, entro 5 giorni dalla data di cessazione, gli indumenti eventualmente forniti ed il tesserino di riconoscimento. In caso di mancato adempimento, la Cooperativa potrà trattenere dalle spettanze dovute al Socio l'intero costo degli indumenti non riconsegnati.

Articolo 17 - Mutamento definitivo del livello

1. Nel caso in cui al Socio sia riconosciuta l'inidoneità in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, così come nell'eventualità in cui il Socio, per esigenze sue personali e/o familiari, chiedesse di essere adibito a mansioni diverse, la Cooperativa farà quanto in suo potere per reperire, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, un'attività lavorativa idonea alla malattia ovvero compatibile alle esigenze personali e/o familiari del Socio, riconducibile nell'ambito dello stesso livello.

2. Qualora ciò non fosse possibile, al fine di conservare il rapporto associativo, la Cooperativa potrà formulare proposte che prevedano lo svolgimento di mansioni inferiori a quelle del livello di appartenenza del Socio alla data della comunicazione/richiesta. Nell'eventualità di accettazione della proposta la Cooperativa corrisponderà al Socio il compenso proprio del livello inferiore.

3. Nell'eventualità che anche ciò non fosse possibile, la Cooperativa potrà promuovere la procedura di esclusione del Socio per impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa Sociale.

Articolo 18 - Trasferimento del Socio

1. Il trasferimento da una sede di lavoro ad un'altra non può essere attuato se non per motivate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al Socio per iscritto con il preavviso di un mese.

Tra le esigenze organizzative e/o produttive rientra anche la c.d. "incompatibilità ambientale". Per incompatibilità ambientale devono intendersi le difficoltà relazionali del Socio col suo ambiente di lavoro a prescindere dall'eventuale rilievo anche disciplinare dei suoi comportamenti, tali da incidere sul buon andamento dell'attività esercitata dalla Cooperativa.
Prima di assumere la decisione, la Cooperativa sentirà il Socio e valuterà le possibili alternative.

2. Il Socio trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle "indennità" e competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione e salva l'applicazione dei nuovi minimi di stipendio o salario delle località ove viene trasferito se più favorevoli per il Socio.

3. Il fatto che Socio non accetti il trasferimento, benché sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, costituisce giusta causa di licenziamento e di esclusione.

Articolo 19 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi

1. In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato al Socio il seguente trattamento:
   - per le ore perdute, ma passate a disposizione della Cooperativa, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per la Cooperativa di adibire i Soci stessi ad altri lavori;
   - per le ore perdute e per le quali i Soci siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta, non sarà dovuta alcuna retribuzione.

Articolo 20 - Formazione, riqualificazione e specializzazione dei Soci.

1. La Cooperativa cura la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci lavoratori istituendo corsi, incontri e seminari o promuovendo la partecipazione ad iniziative esterne di formazione. Tale riqualificazione viene agevolata concordando con i Soci che ne fanno richiesta, i tempi e i modi per frequentare i corsi relativi.

2. I Soci che intendono conseguire specializzazioni successive (diploma universitario, laurea, perfezionamento post- laurea, ecc.) qualora la partecipazione a tali corsi sia compatibile con l'attività lavorativa e tali specializzazioni riguardino l'area di interesse delle attività della Cooperativa potranno farne proposta all'Organo amministrativo che valuterà la richiesta e l'eventuale opportunità di definire un orario di lavoro compatibile con lo studio

3. L'Organo amministrativo valuta positivamente la proposta del Socio richiedente in base alle proprie disponibilità e concorda con il medesimo le modalità di attuazione. Si stabilisce, infine, che il numero dei Soci che può frequentare corsi di formazione, riqualificazione e specializzazione non può superare annualmente il 10% del personale in servizio in ogni struttura, salvo diversa valutazione dell'Organo amministrativo.

Articolo 21 - Rimborsi per trasferte e spese auto

1. I rimborsi per trasferte di servizio comprendono l'alloggio, il vitto e le spese viaggio.
Possono essere previste indennità di trasferta, se preventivamente autorizzate dal responsabile aziendale, di importo non eccedente la misura massima non imponibile prevista dalla vigente normativa fiscale.

2. I criteri fissati per i rimborsi chilometrici per gli spostamenti fuori Comune, vengono fissati dall'Organo amministrativo tenendo come riferimento le tariffe ACI. Per trasferta si intende lo spostamento dalla propria sede di lavoro ad altro luogo (compresi le altre sedi della Cooperativa) durante l'orario di lavoro; sono pertanto escluse le tratte casa-lavoro e viceversa.

3. Ogni spostamento con auto propria dovrà essere preventivamente autorizzato dagli uffici amministrativi, esclusi i casi di emergenza per i quali è sufficiente l'autorizzazione del responsabile di struttura. In caso di sinistro è necessario comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione (entro le 24 ore).

4. In ogni caso il Socio che utilizzi un automezzo, proprio o aziendale, per ragioni di servizio, è responsabile delle eventuali infrazioni al codice della strada e ne risponde direttamente. Nel caso di utilizzo di un automezzo aziendale, qualora pervengano contravvenzioni alla Cooperativa, la medesima si rivarrà sul Socio trasgressore con trattenuta a rimborso nella prima busta paga utile, intendendosi operante il meccanismo compensativo legale.

5. Qualora il Socio, nelle condizioni di cui al comma precedente, subisca il ritiro della patente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Cooperativa; ferma restando la valutabilità della condotta ai fini della configurazione di una giusta causa di licenziamento, il ritiro potrà essere considerato come giustificato motivo oggettivo di licenziamento. In ogni caso, ove non si faccia luogo al licenziamento, il Socio potrà essere assegnato a differenti mansioni, anche in deroga all'art. 2103 cod. civ., in attesa di poter offrire allo stesso una nuova opportunità di lavoro idonea.

Articolo 22 – Ferie

1. I periodi di ferie devono essere concordati con l'Organo Amministrativo della Cooperativa; le relative richieste dovranno pervenire allo stesso almeno 15 giorni prima del loro inizio. Non saranno pertanto ritenute valide richieste di ferie non controfirmate dal Presidente della Cooperativa stessa.

Articolo 23 - Flessibilità

1. Considerate le particolari caratteristiche del settore in cui la Cooperativa opera ed al fine di fronteggiare le variazioni di intensità di lavoro, la Cooperativa potrà prevedere regimi di orario che superino il normale orario settimanale a tempo pieno o parziale, concordato nel contratto individuale di lavoro, con recupero nei successivi 12 mesi del monte ore lavorato in eccedenza e in periodi di diminuzione del lavoro.

2. In caso di assenze giustificate superiori a trenta giorni il termine di cui al precedente comma 1 resta sospeso, per riprendere poi a decorrere al rientro in servizio.

3. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell'orario contrattuale.

4 Qualora i recuperi di cui al comma 1 del presente articolo non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, la Cooperativa è tenuta a corrispondere al lavoratore tali ore come straordinari, secondo le maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento.

5. La Cooperativa dovrà tenere registrazione delle ore in regime di flessibilità dandone comunicazione periodica ai Soci lavoratori.

6. Per quanto riguarda i limiti del lavoro straordinario si farà riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, fatte

voce nel silenzio

Articolo 24 - Assistenza sanitaria integrativa

1. In riferimento a quanto previsto dal CCNL di riferimento, ferma restando l'adesione ad una forma di assistenza sanitaria integrativa che assicuri, complessivamente, un trattamento economico almeno equivalente, la Cooperativa potrà assolvere all'obbligo, anziché mediante l'iscrizione al fondo contrattuale, mediante l'adesione ad altra mutua sanitaria.

Articolo 25 - Periodo di aspettativa

1. Al Socio, con anzianità di servizio non inferiore a un anno, che ne faccia richiesta scritta può essere concessa, per gravi e comprovate necessità personali o per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione, per un periodo massimo di sei mesi nell'arco della vigenza contrattuale.

2. In tale periodo il rapporto di lavoro si intenderà ad ogni effetto sospeso e non maturerà alcun istituto contrattuale direttamente o indirettamente connesso alla prestazione di servizio, con particolare riguardo all'anzianità. Il rientro sullo stesso posto di lavoro avverrà compatibilmente con le esigenze di servizio.

3, Il Socio che entro 5 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.

4. La Cooperativa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il Socio a riprendere servizio nei termini di 7 giorni.

Articolo 26 – Incarichi accessori

1. Ai Soci ai quali viene richiesto di svolgere degli incarichi aggiuntivi e accessori alla mansione assegnata in sede di contratto individuale di lavoro (es. gestione dei mezzi di trasporto, gestione del sito internet, ecc....) potrà essere corrisposto, su delibera del CdA e nella misura da quest'ultimo fissata, un importo aggiuntivo rispetto a quelli dovuti ai sensi dei precedenti articoli, correlato al miglior risultato operativo derivante dallo svolgimento di detti incarichi aggiuntivi. Tale importo si intende comprensivo dell'incidenza delle mensilità aggiuntive e non concorre alla determinazione della base di calcolo del TFR.

Voce nel silenzio S.C.S – Via F.lli Kennedy 14 – 21055 Gorla Minore (Va) p.iva: 03474680125
Email: vocenelsilenzio@gmail.com – Tel. 3492579121

Terza parte - Norme specifiche per i Soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

- Articolo 27 – Normativa applicabile ai Soci non subordinati

1. Per i Soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa si applicano le seguenti disposizioni di legge:
- ai fini fiscali gli articoli 50 comma 1 lettera c-bis) e 52 comma 1 DPR 917/1986;
- ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
- ai fini dell'assicurazione INAIL, l'articolo 5 DLGS 38/2000, se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

2. Il contratto di lavoro dei Soci collaboratori coordinati e continuativi è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dal D.Lgs. 81/2015 e successive modificazioni/integrazioni con i conseguenti effetti ai fini dell'inquadramento previdenziale e fiscale. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

3. La Cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La Cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

Articolo 28 – Organizzazione del lavoro

1. Ogni Socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.
I Soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della Cooperativa.

2. Il lavoro dei Soci con rapporto di tipo non subordinato si svolgerà con le modalità idonee a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento di massima con le strutture della Cooperativa.

Articolo 29 – Trattamento economico dei Soci con contratto di lavoro non subordinato

1. Il trattamento economico dei Soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla Cooperativa.

2. Al momento dell'ammissione al lavoro sarà sottoscritto col Socio uno specifico contratto che definirà il trattamento economico.

Voce nel silenzio S.C.S – Via F.lli Kennedy 14 – 21055 Gorla Minore (Va) p.iva: 03474680125
Email: vocenelsilenzio@gmail.com — Tel. 3492579121

voce nel silenzio

Articolo 30 – Norme generali

1. I Soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato e dal contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro senza alcun vincolo di subordinazione.

2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il Socio, ove impegnato con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, l'obbligo di coordinare la propria attività con quella della Cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della Cooperativa per il buon svolgimento dell'attività lavorativa.

3. La Cooperativa provvederà a segnalare al Socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al Socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni.
Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, l'Organo amministrativo, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del Socio in attesa dei necessari chiarimenti.
In ogni caso la cessazione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da Socio e l'esclusione da Socio è causa di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Il Socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla Cooperativa nei confronti di terzi.

5. Il Socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione di quanto affidatogli.

6. Il Socio impossibilitato a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della Cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

Articolo 31 – Assenze

1. Ferma restando l'insussistenza di obblighi di presenza per i Soci impegnati con contratti di lavoro non subordinato, questi ultimi sono comunque tenuti a comunicare alla Cooperativa circostanze che impediscano, anche temporaneamente, la prestazione lavorativa o che possano comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

2. Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in caso di assenza per malattia o infortunio, il rapporto contrattuale con il Socio collaboratore rimane sospeso salvo che l'assenza non sia tale da determinare il mancato adempimento dell'obbligazione lavorativa da parte del Socio.

Articolo 32 – Norme sulla sicurezza sul lavoro e indumenti di lavoro

voce nel silenzio

1. I Soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla Cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.

2. Quando è previsto che i Soci operino all'interno delle strutture della Cooperativa, questa dovrà informare i Soci stessi circa i contenuti del documento di valutazione dei rischi prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

3. La Cooperativa garantirà al Socio lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la sorveglianza sanitaria qualora prescritta coordinando il proprio intervento con quello a carico del Socio stesso.

4. I Soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza.
Qualora se ne ravvisi la necessità a tali Soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai Soci con rapporto subordinato.

5. I Soci sono tenuti ad indossare l'eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con conseguente esclusione del Socio.

Articolo 33 – Infortunio

1. I Soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all'iscrizione all'INAIL, sono obbligati - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia alla Cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso alla Cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al Socio.
La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

2. I Soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della Cooperativa degli infortuni occorsi loro all'interno della Cooperativa anche al fine di attivare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti dei confronti dell'INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei Soci stessi.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 31 in merito alle assenze, durante il periodo di infortunio al Socio spetterà l'intero trattamento economico pattuito se la prestazione prevista dal contratto individuale sarà svolta completamente. Qualora questo non fosse possibile, al Socio spetterà la sola, eventuale, indennità economica di invalidità temporanea a carico INAIL.

voce nel silenzio

Articolo 34 - Malattia

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 23 in merito alle assenze, durante il periodo di malattia al Socio spetterà l'intero trattamento economico pattuito se la prestazione prevista dal contratto individuale sarà svolta completamente. Qualora questo non fosse possibile, al Socio spetterà la sola eventuale indennità economica a carico INPS, richiesta direttamente dallo stesso Socio.

Articolo 35 – Risoluzione del rapporto di lavoro

1. I contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita dal contratto individuale. La risoluzione può essere anticipata nei casi e con le modalità previste dal contratto individuale ovvero in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

2. L'interruzione del contratto di lavoro è causa di esclusione da Socio salvo che l'Organo amministrativo, previa domanda del Socio, non provveda all'iscrizione del Socio stesso in altra sezione del libro Soci.

Voce nel silenzio S.C.S – Via F.lli Kennedy 14 – 21055 Gorla Minore (Va) p.iva: 03474680125
Email: vocenelsilenzio@gmail.com – Tel 3492579121

voce nel silenzio

Allegato per i soci volontari

1. Le figure dei soci volontari di cui all'articolo 2 della legge 381/91 e articolo 1 comma 1 si possono così distinguere:
a) Il singolo individuo che svolga prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all'interno della struttura organizzativa.
b) Il libero professionista che esegua una prestazione d'opera legata alle proprie conoscenze professionali.
c) Gli amministratori che svolgono gratuitamente tale ruolo all'interno della struttura Cooperativa.
d) I consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio ed a progetti volti al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa.

2. L'ammissione a socio volontario avviene con delibera del consiglio di amministrazione, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione. La richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati:

a) dati anagrafici, cittadinanza;
b) il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;
c) codice fiscale;
d) titolo di studio ed eventuali titoli professionali;
e) settore in cui desidera prestare la propria opera;
f) giorni ed orari disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l'inserimento del socio volontario nell'attività della Cooperativa.
Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione devono essere comunicati dal socio volontario all'ufficio del personale.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Con il socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in Cooperativa.

4. Le attività svolte dal socio volontario sono individuate, decise e deliberate dal consiglio di amministrazione in funzione alle necessità della Cooperativa e tenendo conto della disponibilità di giorni ed orari già indicati nella domanda di ammissione dal socio volontario.
Il socio volontario partecipando all'attività della Cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L'impossibilità di tener fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile di settore in tempo utile, anche al fine di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attività.
La prestazione lavorativa del socio volontario può essere considerata complementare e in nessun caso sostitutiva del lavoro dipendente. Il socio volontario si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della Cooperativa ed a seguirne la metodologia in atto.
5. Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il socio dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il certificato di infortunio.
Per il calcolo del premio assicurativo la presenza giornaliera in Cooperativa dei soci volontari deve essere registrata con regolarità in appositi registri.

6. Ai soci volontari spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione, secondo gli importi e le modalità definite dal C.D.A. solo se preventivamente autorizzate.

7. La Cooperativa è tenuta a informare i soci volontari che operano all'interno della struttura circa i piani di sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti, nonché a garantire la prescritta sorveglianza sanitaria.
I soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal DLGS 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
Quando necessario saranno dotati degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa a loro affidata.

8. La Cooperativa, provvede alla formazione del socio volontario sia per la sopraccitata prevenzione antinfortunistica, sia sulla metodologia e l'organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare per l'uso specifico di strumenti o di attrezzi.

Voce nel silenzio S.C.S – Via F.lli Kennedy 14 – 21055 Gorla Minore (Va) p.iva: 03474680125
Email: vocenelsilenzio@gmail.com — Tel. 3492579121

voce nel silenzio

9. Nei casi in cui il socio volontario assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della Cooperativa e al presente regolamento, può incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello statuto della Cooperativa.
La stessa verrà deliberata dal consiglio di amministrazione dopo contestazione dell'addebito al socio.
Il socio volontario che per motivi personali non sia più in grado prestare la propria collaborazione, può recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso al consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Voce nel silenzio S.C.S – Via F.lli Kennedy 14 – 21055 Gorla Minore (Va) p.iva: 03474680125
Email: vocenelsilenzio@gmail.com — Tel. 3492579121

E' copia conforme all'originale nei miei atti in carta libera ad uso consentito dalla legge.
Consta di sessantasei facciate debitamente firmate.
Como, lì 21 febbraio 2020